

CONTRATTO QUADRO

Ai sensi del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 e s.m.i.

TRA

- **ITALIAN BIO PRODUCTS**, in qualità di Operatore Elettrico con sede legale in Strada Ribrocca 11 in Tortona - 15057 (AL) e sede operativa in Strada del Ghiaro 26, 13044 Crescentino (VC) Codice Fiscale e Partita IVA n° 02168620066, qualificata dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. al n. IAFR 7098, in persona del sig. Stefano Ciparelli nella qualità di Legale Rappresentante.

E

Le imprese singole o associate della filiera di approvvigionamento agro-energetica:

- **SOCIETA' AGRICOLA OLTRE RIVA S.R.L.** – con sede legale in via G. Galluzzi 6/B n° 6/B, 26041 Casalmaggiore (CR), iscritta al registro delle imprese di Cremona, n° di iscrizione 01510770199, n. REA CR-177983, Partita IVA n° 01510770199, in persona del Sig. SARZI GIANLUCA, nella qualità di socio amministratore.

SOCIETA' AGRICOLA OLTRE RIVA S.R.L. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa.

- **SOCIETA' COOP. AGRICOLA I PINI** – con sede legale in via Morandi 39, 56038 Ponsacco (PI), iscritta al registro delle imprese di Pisa, n° di iscrizione 02023830504, n. REA PI-174557, Codice Fiscale e Partita IVA n° 02023830504, in persona del Sig. RIMORINI GIORGIO, nella qualità di socio amministratore.

SOCIETA' COOP. AGRICOLA I PINI partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa.

- **SACCHELLI LINO** – con sede legale in via Strettoia 363, 55047 Seravezza (LU), iscritta al registro delle imprese di Lucca, n° di iscrizione SCCLNI65R21I6220, n. REA LU-123668, Codice Fiscale SCCLNI65R21I6220 e Partita IVA n° 01193370465, in persona del Sig. SACCHELLI LINO, nella qualità di legale rappresentante.

SACCHELLI LINO partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa.

- **I GIOVI S.R.L.** – con sede legale in via dei Vegerio 6/5, 17100 Savona (SV), iscritta al registro delle imprese di Savona, n° di iscrizione 03164560041, n. REA SV-153632, Codice Fiscale e Partita IVA n° 03164560041, in persona del Sig. BUSCA CLAUDIO, nella qualità di legale rappresentante.

I GIOVI S.R.L. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore della biomassa.

- **BIOCHEMTEX AGRO S.R.L.** – con sede legale in Strada Ribrocca 11, 15057 Tortona (AL), iscritta al registro delle imprese di Alessandria, n° di iscrizione 02339240067, n. REA AL – 247061, Codice Fiscale e Partita IVA n° 02339240067, in persona del Sig. SCHIATTI RICCARDO ROBERTO, nella qualità di amministratore delegato.

BIOCHEMTEX AGRO S.R.L. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa.

Visto

RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNAZIONALI

- ◆ il Protocollo di Kyoto - Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, dell'11 dicembre 1997 e l'impegno dell'Unione Europea ad una riduzione dell'8% delle emissioni dei gas di serra al 2010, rispetto ai livelli del 1990 (per l'Italia la riduzione è del 6,5%);

RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI

- ◆ la Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità che pone come obiettivo indicativo per l'Italia il 25% del consumo lordo di elettricità;
- ◆ la Comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2005 riguardante il Piano di Azione sulle Biomasse che ribadisce le potenzialità del settore e la necessità di favorirne la diffusione e l'incremento;
- ◆ il regolamento (CE) 19 gennaio 2009 n.73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- ◆ la Direttiva Europea 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia rinnovabile, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE che prevede, tra l'altro, misure per la promozione della produzione di energia da biomassa anche attraverso la definizione di criteri di sostenibilità ambientale;
- ◆ la COM(2010)11 "Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sui criteri di sostenibilità relativamente all'uso di fonti da biomassa solida e gassosa per l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento".

RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

- ◆ la Legge 1 giugno 2002, n. 120, Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;
- ◆ il Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- ◆ il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 24 ottobre 2005 che prevede l'Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- ◆ il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della Legge 7 marzo 2003, n. 38 che definisce, tra le altre cose, le intese di filiera, i contratti quadro e gli altri accordi del sistema agro alimentare;
- ◆ la Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); la legge 29 novembre 2007, n.222 di conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159; la legge 24 dicembre 2007, n.244

(legge finanziaria 2008) ed i successivi Decreti Attuativi che stabiliscono i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;

- ◆ il D.LGS. 3 marzo 2011, n.28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” in attuazione del Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN) ed i successivi Decreti Attuativi;
- ◆ la norma tecnica italiana UNI/TS 11435 “Criteri di sostenibilità delle filiere di produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento da biocombustibili solidi e gassosi da biomassa”.

PREMESSO

1. che il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 prevede la “Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n.38”;
2. che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 674/TRA V del 30/11/06, in attuazione dell’articolo 10, comma 2 del Decreto legislativo 102/05, definisce, con riferimento alla filiera agroenergetica, le modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera;
3. che la Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede all’Art. 1 comma 1083 primo periodo che “L’intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.102, hanno per scopo, altresì, l’integrazione della filiera forestale con quella agro energetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera del legno”;
4. che la Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede all’Art. 1 comma 1083 secondo periodo che “Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto legislativo n.102 del 2005”;
5. che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito legge finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n.222, di conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, all’articolo 1, comma 382, prevede che la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi”;
6. che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito legge finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n.222, di conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, all’articolo 1, comma 382-septies, prevede che con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico,

- sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui al medesimo articolo 1, commi da 382 a 382-quinquies, come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n.99;
7. che la legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), ed in particolare l'articolo 2, commi da 143 a 154, stabiliscono i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;
 8. che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 dicembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2009, n.1, reca modalità per l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei certificati verdi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e al decreto legislativo n. 387 del 2003, redatto in attuazione dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e successive modificazioni;
 9. che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 02/03/2010, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2010, n. 103, reca le modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica per il riconoscimento del coefficiente moltiplicativo 1,8 sui certificati verdi e che il Decreto all'Art. 2 prevede le seguenti "Definizioni":
 - a. "biomassa e biogas da prodotti agricoli, di allevamento e forestali": la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse;
 - b. "biomassa da intese da filiera": la biomassa e il biogas di cui alla lettera a), prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n.102 del 2005;
 10. che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7493 del 12/05/2010, definisce per la filiera agro-energetica ulteriori modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera al fine di agevolare l'affermazione e la crescita delle filiere stesse. Tale decreto prevede che possono stipulare i contratti quadro le imprese singole o associate della filiera della trasformazione agro-energetica, purché garantiscano la tracciabilità della materia prima utilizzata, e rispettino almeno la condizione che l'approvvigionamento delle biomasse agricole ed agroforestali provenga da almeno tre Regioni;
 11. che con la circolare MIPAAF n. 18047 del 19 novembre 2010 sono state rese disponibili le procedure per le richieste degli incentivi da filiera corta e Contratti Quadro (almeno per quanto di competenza MIPAAF);
 12. che con la circolare MIPAAF n. 22083 del 07 novembre 2011 sono state aggiornate le procedure per le richieste degli incentivi da filiera corta e Contratti Quadro riferite all'annualità 2011;
 13. che con la circolare MIPAAF n. 3246 del 08 novembre 2012 sono state aggiornate le procedure per le richieste degli incentivi da filiera corta e Contratti Quadro riferite all'annualità 2012;

14. che con la circolare MIPAAF n. 60649 del 19 novembre 2013 sono state aggiornate le procedure per le richieste degli incentivi da filiera corta e Contratti Quadro riferite all'annualità 2013;
15. che il D.LGS. 3 marzo 2011, n.28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" in attuazione del Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN) del Giugno 2010 prevede, all'Art. 24 "Meccanismi di incentivazione" – Comma 2 Punto g) che "per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l'incentivo tiene conto della tracciabilità e della provenienza della materia prima" ed al Punto h) che " ... in aggiunta ai criteri di cui alla lettera g), l'incentivo è finalizzato a promuovere: l'uso efficiente di biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti quadro e da intese di filiera";
16. che, per quanto i sistemi di incentivazione della biomassa facciano riferimento al criterio della filiera corta (70 km) e dei Contratti Quadro, le Parti concordano sulla necessità di rispettare volontariamente anche i più recenti criteri di sostenibilità ambientale delle filiere così come definiti dalla COM(2010)11 e così come declinati dalla norma tecnica italiana UNI/TS 11435 "Criteri di sostenibilità delle filiere di produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento da biocombustibili solidi e gassosi da biomassa";
17. gli operatori della filiera firmatari del presente Contratto Quadro sono operatori singoli ed associati che da anni operano nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione della filiera agro-energetica;
18. che gli operatori della filiera firmatari del presente Contratto Quadro garantiscono la fornitura di biomassa derivante prevalentemente dalle seguenti tipologie: colture dedicate, gestione del bosco, residui di campo delle aziende agricole e residui industriali della lavorazione dei prodotti forestali;
19. che gli operatori della filiera firmatari del presente Contratto Quadro operano prevalentemente, ma non esclusivamente, nei territori delle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana;
20. che ITALIAN BIO PRODUCTS esercisce una centrale con una capacità produttiva di circa 15 MW elettrici e 48 MW termici alimentata con biomassa vergine solida di origine vegetale e sita nel comune di Crescentino (VC);
21. che ITALIAN BIO PRODUCTS esercisce anche un impianto per la produzione di bioetanolo, localizzato nel comune di Crescentino (VC). Tale impianto produce lignina, quale sottoprodotto della produzione di bioetanolo a partire da biomasse vegetale.
22. che la centrale di ITALIAN BIO PRODUCTS è alimentata sia da lignina, quale sottoprodotto dell'impianto di ITALIAN BIO PRODUCTS dedicato alla produzione di bioetanolo, che da biomassa vergine solida acquisita attraverso filiere agro-energetiche.
23. che il fabbisogno di biomassa in ingresso della centrale di ITALIAN BIO PRODUCTS è di circa 180.000 t/anno, di cui circa 85.000 t/anno facendo solo riferimento alla biomassa acquisita attraverso filiere agro-energetiche.
24. che AGRICOLA OLTRE RIVA S.R.L. è operatore della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di AGRICOLA OLTRE RIVA S.R.L. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, i prodotti da colture dedicate (Tipologia I). Che AGRICOLA OLTRE RIVA S.R.L. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura stimato ed indicativo pari a circa 10.000 t/anno;

25. che COOP. AGRICOLA I PINI è operatore della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di COOP. AGRICOLA I PINI sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, i prodotti da colture dedicate (Tipologia I). Che COOP. AGRICOLA I PINI partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura stimato ed indicativo pari a circa 5.000 t/anno;
26. che SACCHELLI LINO è operatore della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di SACCHELLI LINO sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, i prodotti da colture dedicate (Tipologia I). Che SACCHELLI LINO partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura stimato ed indicativo pari a circa 5.000 t/anno;
27. che I GIOVI S.R.L. è operatore della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di I GIOVI S.R.L. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II). Che I GIOVI S.R.L. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura stimato ed indicativo pari a circa 10.000 t/anno;
28. che BIOCHEMTEX AGRO S.R.L. è operatore della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di BIOCHEMTEX AGRO S.R.L. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, i prodotti da colture dedicate (Tipologia I). Che BIOCHEMTEX AGRO S.R.L. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura stimato ed indicativo pari a circa 15.000 t/anno
29. che il naturale bacino di approvvigionamento della centrale ricade nel nord e centro Italia e che, viste le sedi operative dei firmatari del Contratto Quadro, ricadenti in 4 regioni, e la rilevanza dei quantitativi a loro disposizione, il presente Contratto Quadro ha rilevanza nazionale;
30. che ITALIAN BIO PRODUCTS sta privilegiando nel proprio piano di approvvigionamento le biomasse di origine agricola ed agroforestali in grado di rispettare prioritariamente i criteri della filiera corta e della sostenibilità ambientale;
31. che il presente contratto-quadro, successivamente alla stipula, potrà essere sottoscritto anche da altri soggetti, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 102/05 e successivi provvedimenti di attuazione ed integrazione.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RITENUTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE

Articolo 1

Premesse ed allegati

Le premesse e tutti gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Contratto Quadro, quali definizioni di specificazione o aggiuntive rispetto a quelle di cui al capo primo – articolo 1 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102, si intendono:

- a. “prodotto” o “prodotti”: biomassa derivante da prodotti agricoli, di allevamento e forestali così come definita dal DM 2 marzo 2010 Tabella A e precisamente prodotti derivanti dalle colture dedicate (Tipologia I), gestione del bosco (Tipologia II), residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III), residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia IV). Tali prodotti dovranno rientrare nella classificazione delle biomasse vergini ai sensi della Allegato X alla Parte V del D.L. 152/2006 e s.m.i.
- b. Contratto: il presente contratto quadro;
- c. tutte le Parti: congiuntamente le Parti del presente Contratto;
- d. Campagna: si intende l’anno solare;
- e. Contratto-tipo: il modello contrattuale (contratto di coltivazione e/o di fornitura) avente per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione di un contratto quadro.

Articolo 3

Finalità

Con il presente Contratto tutte le Parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e sviluppo della diffusione della coltivazione e produzione dei “prodotti”, ai fini della trasformazione di questi in energia elettrica attraverso impianti di potenza installata superiore ad 1 (un) MW e riconosciuti ai sensi del DM 2 marzo 2010.

Vengono individuati, pertanto, i seguenti obiettivi primari:

A. Orientamento dell’offerta alla domanda

Tenuto conto dello sviluppo del mercato nazionale della produzione di energia termica ed elettrica da biomassa e della prevedibile maggior ampiezza della domanda rispetto all’offerta, nonché tenuto conto dell’attuale livello di valorizzazione delle biomasse residuali, di quelle boschive e della potenziale diffusione delle colture ad uso energetico, le Parti ritengono prioritario favorire l’orientamento dell’offerta alla domanda.

Le Parti si impegnano quindi a promuovere, anche attraverso una redistribuzione dei relativi vantaggi economici, la programmazione degli investimenti dedicati al “prodotto”.

Tutte le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione informazioni utili per la migliore comprensione dell’evoluzione del mercato (in termini quantitativi e qualitativi), anche coinvolgendo istituti specializzati in indagini di mercato e/o analisi economiche con i quali realizzare le opportune sinergie.

Tutte le Parti, al fine di offrire con lo sviluppo della produzione di biocombustibili di origine agricola e forestale una nuova opportunità di salvaguardia della redditività dei produttori, anche alla luce dei costi di produzione e delle condizioni di mercato, orientando conseguentemente l’offerta nazionale alla domanda, si impegnano a definire congiuntamente una più precisa pianificazione, di

campagna in campagna, della valorizzazione delle biomasse e degli investimenti colturali da destinare alla trasformazione nonché a garantire il regolare approvvigionamento del prodotto in sintonia con gli obiettivi individuati in detta pianificazione.

Detta pianificazione, una volta sottoscritta dalle Parti Aderenti, costituirà automaticamente parte integrante del presente contratto.

B. Sicurezza di approvvigionamento

Al fine di porre in atto tutto quanto possibile per poter raggiungere adeguati livelli di sicurezza nell'approvvigionamento dei quantitativi di Prodotto programmati, tenuto conto della fase di avvio del mercato e delle iniziative nel comparto oggetto del presente Contratto, tutte le Parti si impegnano a concordare preventivamente, nell'ambito della pianificazione di cui alla precedente lettera A, i quantitativi e le modalità di approvvigionamento, sulla base degli obiettivi definitivi stabiliti di campagna in campagna.

Le Parti Aderenti si impegnano inoltre a promuovere la stipula di “Contratti Tipo” di fornitura di cui all'Art. 6.

Le Parti Aderenti predispongono il contratto tipo prevedendo espressamente, oltre all'assunzione dei rispettivi obblighi previsti dal Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e del presente Contratto Quadro, gli standard qualitativi, le condizioni commerciali, le condizioni di consegna e determinazione della qualità.

Le modifiche ai predetti contratti-tipo verranno effettuate dalle Parti Aderenti prima di ogni campagna, con la finalità di adattamento alle norme vigenti o di modifica di altre condizioni contrattuali (commerciali o tecniche), sempre nel rispetto delle norme applicabili e del presente Contratto.

C. Miglioramento della qualità dei prodotti e definizione di standard qualitativi minimi – tutela dell'ambiente

Il “prodotto” dovrà rispettare le norme mercantili attualmente vigenti per le produzioni di “prodotti” ad uso energetico, essere sano, leale, mercantile e prodotto nel rispetto dell'ambiente.

Le Parti Aderenti si impegnano ad aderire al sistema di tracciabilità previsto dal DM 2 marzo 2010 nonché a trattare i “prodotti” secondo standard di selezione che valorizzino maggiormente i “prodotti” stessi a maggior contenuto energetico.

Le parti si impegnano a dare priorità a forme di approvvigionamento che ricadono comunque nel territorio regionale. Per approvvigionamenti extra-regionali le parti si impegnano a rispettare i valori di risparmio delle emissioni evitate di CO₂ stimate nella norma UNI/TS 11435 “Criteri di sostenibilità delle filiere di produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento da biocombustibili solidi e gassosi da biomassa”.

Le Parti concordano di applicare anche alle biomasse solide, il valore minimo di risparmio delle emissioni evitate di CO₂ previsto dalla Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia prodotta da fonti rinnovabili specifico per biocarburanti e bioliquidi.

D. Adattamento della produzione all'evoluzione del mercato

Al fine di favorire il monitoraggio dell'evoluzione della domanda, anche in riferimento alle iniziative di promozione attive nell'ambito del presente Contratto, potranno essere realizzate apposite indagini di mercato, anche dalle stesse Parti Aderenti, cofinanziate dalle Parti e da Autorità pubbliche.

Al fine di favorire l'analisi e la pianificazione del lavoro le Parti si impegnano a mettere a disposizione dati di vendita aggregati e/o altre informazioni ritenute utili per favorire l'incontro tra domanda e offerta con un adeguato valore del "Prodotto".

Tenuto conto che:

- sul mercato nazionale dei "prodotti" l'offerta è attualmente deficitaria rispetto alla domanda attuale ed a quella futura tenendo conto degli obiettivi di diffusione della produzione di energia da biomassa;
- che il presente Contratto ha la finalità di ridurre il differenziale e avviare un processo di adeguamento progressivo al fabbisogno di biocombustibili favorendo, per i prossimi 10-15 anni, la disponibilità di prodotto biocombustibile locale.

Potranno essere attivati, tra le Parti firmatarie del presente Contratto, progetti-cofinanziati dalle parti e da autorità pubbliche – orientati a valutare nuove formule di valorizzazione – ed aventi carattere di iniziative pilota.

Le Parti concordano sulla necessità di organizzare entro il 30 Maggio di ciascun anno una riunione di coordinamento finalizzata a verificare il monitoraggio dell'applicazione del presente Contratto Quadro.

Articolo 4

Campo di applicazione

Il presente Contratto si applica nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Nel rispetto del principio di libera circolazione delle merci e di libera concorrenza all'interno dell'Unione Europea, l'eventuale estensione ad altri soggetti dell'applicazione del presente Contratto Quadro verrà verificata in funzione dei criteri di eleggibilità alla normativa nazionale vigente.

Articolo 5

Durata

Il presente Contratto avrà durata fino al 31/12/2024, salvo proroga da definire di comune accordo tra tutte le Parti.

Le parti procedono annualmente alla verifica degli obiettivi del presente Contratto per l'eventuale loro revisione in funzione dell'andamento delle coltivazioni e/o dell'andamento del mercato anche ai fini dell'inserimento di nuovi prodotti.

Articolo 6

Contratto tipo di coltivazione o di fornitura

In esecuzione del presente Contratto, gli operatori della filiera stipulano "Contratti Tipo di fornitura o di coltivazione e fornitura", in conformità al contratto tipo allegato anche in riferimento alla necessità di garantire l'adeguata tracciabilità del prodotto.

Il Contratto Tipo di fornitura o di coltivazione e fornitura deve espressamente rispettare i contenuti del presente Contratto, nonché gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 del presente Contratto.

Articolo 7

Obblighi del Trasformatore

Le parti acquirenti sono tenute al rispetto delle obbligazioni loro riservate dall'articolo 12 e 13 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e della normativa Comunitaria relativa alla propria funzione per le materie prime ottenute su terreni destinati a prodotti energetici o per le materie prime ottenute su terreni ritirati dalla produzione.

Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si applica quanto previsto al successivo articolo 14 del presente Contratto.

Articolo 8

Obblighi del Produttore

I produttori sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti agli artt. 12 e 13 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e dalla normativa Comunitaria relativa alle materie prime ottenute su terreni destinati a prodotti energetici o quelle ottenute su terreni ritirati dalla produzione.

Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si applica quanto previsto al successivo articolo 14 del presente Contratto.

Articolo 9

Criteri per la definizione dei parametri economici

La determinazione del prezzo avverrà prendendo a riferimento il peso della biomassa eventualmente correlato al Tenore Idrico o al Potere Calorifico Inferiore (PCI) del biocombustibile. I valori economici potranno essere determinati anche in funzione a parametri chimici, fisici e dimensionali e tenendo conto degli eventuali costi di gestione dei contratti, dei centri di raccolta, della logistica e trasporto.

Il prodotto dovrà sempre fare riferimento alle tipologie previste dal DM 02/03/2010.

Le parti contraenti potranno concordare la determinazione del prezzo in riferimento a materiale "pianta in piedi", franco luogo di produzione, franco azienda agricola o a materiale reso franco fabbrica di trasformazione energetica.

Articolo 10

Riconoscimento delle cause di forza maggiore

Le Parti individuano, per tutte le tipologie di prodotto oggetto del Contratto Quadro, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto totale o parziale delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti firmatarie di un contratto di fornitura:

- eventi climatici quali grandine, gelo o alluvione;
- calamità naturali derivanti anche da agenti biotici come, a titolo esemplificativo, attacchi parassitari tali da costringere le Autorità competenti a limitare l'utilizzo e la commercializzazione del prodotto/i;
- eventi socio-politici (scioperi, tumulti ed insurrezioni).

Articolo 11

Sanzioni ed indennizzi

In presenza di contratti di coltivazione e/o fornitura in applicazione del presente Contratto, a carico delle parti contraenti degli stessi si prevedono le seguenti indennità:

- a. per mancato rispetto dei termini di pagamento è prevista la corresponsione di un interesse pari al tasso di sconto ufficiale, per il periodo di mora;
- b. tutte le Parti concordano che il contratto è in ogni caso rispettato se non perviene una comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo fax, da una delle parti, per l'eventuale contestazione entro dieci giorni successivi da quello del termine di pagamento (violazione lettera a.). Le cause di forza maggiore devono essere comunicate alla controparte, entro dieci giorni lavorativi dal loro verificarsi.

Articolo 12

Clausola sospensiva, modifiche e/o integrazioni

Il presente Contratto Quadro si intende efficace per le Parti decorso il termine di notifica e riscontro del Mipaaf così come previsto all'Art. 15. La validità del presente Contratto Quadro si intende sospesa qualora il Mipaaf formuli osservazioni e/o richieste di integrazioni e/o richieste di modifica nei termini previsti dal successivo Art.15.

Tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Contratto, anche a seguito del recepimento di aggiornamenti del quadro di riferimento normativo, dovranno essere concordate e approvate per iscritto dalle Parti.

Articolo 13

Tutela dei dati personali

Ai sensi e per effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003, tutte le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del presente Contratto.

Tutte le Parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, comunque nel rispetto degli obblighi di conservazione documentale previsti dalle norme vigenti.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- le società di informatica della cui collaborazione le parti si avvalgono;
- gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- gli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
- le società che gestiscono servizi postali informatizzati o che forniscono alle parti altri servizi collaterali;

- i consulenti legali, tributari e finanziari di tutte le Parti.

Tutte le parti hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo n 196/2003.

Articolo 14

Arbitrato

Tutte le Parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto mediante arbitrato rituale che verrà affidato ad un collegio di tre arbitri. Ciascuna parte designerà un arbitro; l'attore nella richiesta di arbitrato e il convenuto nei modi e termini stabiliti dall'articolo 810, 1° comma, codice procedura civile; il terzo arbitro sarà nominato consensualmente dai due arbitri di nomina delle parti e agirà in veste di Presidente del collegio arbitrale.

Nel caso in cui il convenuto non provveda a designare il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato contenente la nomina dell'arbitro dell'attore, o nel caso in cui i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la nomina del terzo arbitro, quest'ultimo, ovvero comunque l'arbitro non tempestivamente nominato o di cui sia necessaria la sostituzione, sarà nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in istanza di una delle parti.

L'arbitrato si svolgerà ad Alessandria.

Il collegio arbitrale renderà il lodo entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno accettato il loro incarico.

Qualsiasi controversia o vertenza che non possa essere affidata alla competenza arbitrale sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Alessandria.

Articolo 15

Comunicazioni al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali

Il presente Contratto quadro e il contratto-tipo sono depositati, a cura delle Parti, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale, entro 30 (trenta) giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle Parti e la conformità degli accordi con la normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, il presente Contratto Quadro ed il contratto-tipo si intendono efficaci.

Per il monitoraggio delle attività relative all'attuazione del presente Contratto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riceve dalle Parti, annualmente, le comunicazioni relative ai contratti di coltivazione e fornitura stipulati nell'ambito del presente Contratto Quadro (anche attraverso la presentazione delle istanze annuali di tracciabilità), con indicazioni dei primi trasformatori, dei produttori di energia e dei quantitativi di biomassa commercializzata verificando la rispondenza agli obiettivi del presente Contratto Quadro.

All'esito del monitoraggio, tenuto conto degli andamenti del mercato nazionale e dello sviluppo del settore, le Parti possono ridefinire, in aumento, di anno in anno, gli obiettivi in termini di ettari coltivati o biomassa commercializzata, nel rispetto delle finalità del presente Contratto.

Letto, confermato e sottoscritto anche in riferimento alla dichiarazione della quantità di biomassa commercializzata.

Per le imprese singole o associate della filiera di approvvigionamento agro-energetica

Nominativo contraente	Data della sottoscrizione	Timbro	Firma del Legale Rappresentante
SOCIETA' AGRICOLA OLTRE RIVA S.R.L.			
SOCIETA' COOP. AGRICOLA I PINI			
SACCHELLI LINO			
I GIOVI S.R.L.			
BIOCHEMTEX AGRO S.R.L.			

Per gli Operatori Elettrici della filiera

Nominativo contraente	Data della sottoscrizione	Timbro	Firma del Legale Rappresentante
ITALIAN BIO PRODUCTS			

CONTRATTO-TIPO¹

Stabilito in esecuzione del Contratto Quadro sottoscritto² tra ITALIAN BIO PRODUCTS ed altri operatori della filiera agroenergica

Oggetto del Contratto (Prodotto):

Operatore Elettrico Destinatario (Acquirente):

Produttore e/o Collettore (Venditore):

Durata del contratto: un anno a decorrere dal _____ con automatico rinnovo, di volta in volta, per pari periodo, salvo disdetta da comunicarsi con raccomandata AR.

Tipologia del prodotto:

TIPOLOGIA DI BIOMASSA		
A	Cippato di legno vergine	
B	Tronchi	
C	Piante in piedi	

Quantitativo e prezzo del prodotto:

TIPOLOGIA DI BIOMASSA		ton ³	€/ton ⁴
A	Cippato di legno vergine		
B	Tronchi		
C	Piante in piedi		

Per un quantitativo stimato annuale totale di x.xxx ton.

Modalità di resa del prodotto: franco centrale dove diversamente non indicato.

Modalità di pagamento:

¹ Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 lett. g), 11 e 13 del D.L.vo n. 102/05.

² Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 co. Lett. f), 10, 11 e 13 del D.L.vo n. 102/05 ed avente per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse derivanti da prodotti agricoli e forestali, inclusi i sottoprodotti, di cui agli artt. 1 co. 382 della L. n. 296/2006, 2 co. 1 lett. q) e 5 del D.M. 18.12.2008 e 2 del D.M. 2.3.2010.

³ Umidità: tal quale.

⁴ Umidità: tal quale.

Qualità del prodotto: biomassa vergine senza alcuna contaminazione e/o inquinamento.

Biomassa classificata ai sensi del Decreto tracciabilità (D.M. 02/03/2010).

Obbligo di tracciabilità: ai sensi del D.M. 02/03/2010.

Recesso: quanto previsto all'art. 12 del D.lgs 152/2005.

Condizioni generali: per tutto quanto non regolato dal presente contratto-tipo e dal relativo contratto quadro si applicano le condizioni particolari di fornitura e/o coltivazione (e/o *altro contratto scritto comunque denominato* ex art. 11 co. 2 lett. c) del D.L.vo n. 102/05) concordate con il contraente venditore (produttore e/o collettore), cui si fa rinvio; nel caso di confliggenza, le disposizioni del presente Contratto Tipo e del relativo Contratto Quadro prevarranno, così trovando applicazione, su quelle delle predette Condizioni Particolari di Fornitura e/o coltivazione (e/o *altro contratto scritto comunque denominato*).

Data:

Firma Acquirente

Firma Venditore